Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 marzo 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n. 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(1227)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 19 febbraio 1959, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il dottor Jan Pudlak, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Cecoslovacca.

(1071)

Il 19 febbraio 1959, alle ore 11,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Per Preben Prebensen, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Norvegia.

(1069)

Il 19 febbraio 1959, alle ore 12.10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Hugh Alexander McClure Smith, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Australia.

(1070)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. **1279.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club « M. Bovone » di Alessandria.

N. 1279. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club « M. Bovone » di Alessandria, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n* 131 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1959 n **68.**

Rettifica della denominazione della Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù degli infermi poveri, in Torino, in Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù per gli ammalati poveri.

N. 68. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene rettificata la denominazione della Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù degli infermi poveri, in Torino, in Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù per gli ammalati poveri.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 138 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1959 n **69.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Zenone V. M., in frazione Valtrighe del comune di Mapello (Bergamo).

N. 69. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 5 luglio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Zenone V. M., in frazione Valtrighe del comune di Mapello (Bergamo), e viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n* 136 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1959, n. **70.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X, in località Fornaci del comune di Senigallia (Ancona).

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Senigallia in data 4 agosto 1958, integrato con postilla di pari data e con dichiarazione del 5 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in località Fornaci del comune di Senigallia (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n* 137. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1959, n. 71.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Sant'Albano a Quinciano, comune di Monteroni d'Arbia, con la parrocchia di Sant'Andrea a Montauto, comune di Asciano (Siena).

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siena in data 13 agosto 1958, relativo alla unione in perpetuo, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Sant'Albano a Quinciano, comune di Monteroni d'Arbia, con la parrocchia di Sant'Andrea a Montauto, comune di Asciano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 135. — RELLEVA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959.

Scioglimento del Consiglio comunale di Palma Campania.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Palma Campania (Napoli) — costituito, per legge, di trenta membri — risultò composto, in base alle elezioni del 9 novembre 1958, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, nessuno dei quali poteva contare su una decisa prevalenza numerica e le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante l'intervento e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

Infatti, sia in prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 29 dicembre 1958, sia una seconda, fissata per il 2 gennaio scorso, furono disertate dalla maggior parte dei consiglieri, sicchè non fu neppure possibile procedere all'esperimento di elezione delle cariche per difetto del « quorum » di presenti richiesto dalla legge.

In seguito a tale risultato, che denunciava chiaramente la mancanza di qualsiasi prospettiva d'intesa tra gli opposti schieramenti, il Prefetto di Napoli, per evitare il perpetuarsi di una inammissibile situazione di carenza dei poteri locali ed allo scopo di porre inequivocabilmente quella rappresentanza elettiva di fronte alle proprie responsabilità, con decreto del 9 gennaio scorso, disponeva due successive convocazioni del Consiglio, per l'elezione del sindaco e della Giunta municipale, con l'esplicita diffida che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, si sarebbe provveduto a norma di legge.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 16 ed il 19 gennaio 1959, furono dichiarate deserte per mancanza del prescritto numero legale.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso — a norma dell'art 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — disponendone, nel contempo, la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n 2839

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Palma Campania di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ritiene che sussistano pienamente gli estremi per far luogo al provvedimento proposto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del predetto Consiglio comunale ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del consigliere di prefettura, dott Giovanni Orefice

Roma, addì 11 febbraio 1959

Il Ministro. TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Palma Campania (Napoli) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palma Campania è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di prefettura, dott. Giovanni Orefice, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959

GRONCHI

TAMBRONI

(1178)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1959.

Autorizzazione alla Società « Lloyd internazionale - Ente siciliano di sicurtà », con sede in Palermo, ad esercitare in tutto il territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, bestiame, incendio, grandine, furti, trasporti, film, cristalli, guasti alle macchine ed infortuni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « Lloyd internazionale - Ente siciliano di sicurtà », con sede in Palermo, già autorizzata con decreti dell'Assessorato per l'industria ed il commercio in data 31 dicembre 1957 e 10 dicembre 1958 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, ad esercitare nella Regione siciliana le assicurazioni nei rami responsabilità civile per danni causati dagli autoveicoli, responsabilità civile verso terzi, bestiame, incendio, grandine, furti, trasporti, credito, cauzioni, rischio impiego, film, cristalli, guasti alle macchine, ed infortuni ha chiesto di poter estendere tale attività a tutto il territorio della Repubblica;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Lloyd internazionale - Ente siciliano di sicurtà », con sede in Palermo, è autorizzata ad esercitare in tutto il territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, bestiame, incendio, grandine, furti, trasporti, film, cristalli, guasti alle macchine ed infortuni.

Roma, addì 11 febbraio 1959

Il Ministro: Bo

(1206)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Determinazione delle modalità di applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, con il quale è stato autorizzato il prelievo dalla gestione ammasso per contingento di grano, uno ad un massimo di un milione di quintali;

Visto l'art. 2 della predetta legge, il quale stabilisce che le modalità di esecuzione saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Ravvisata la necessità di emanare dette disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Le categorie a favore delle quali può essere distribuito il grano prelevato dalle gestioni di ammasso per contingente, a norma dell'art. 1 della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, sono:

1) braccianti;
2) salariati;
3) mezzadri;
4) coloni;
5) compartecipanti;
6) coltivatori diretti,

che per effetto di avversità atmosferiche e di alluvioni nelle annate agrarie 1957-58 e 1958 59, abbiano sofferto sensibili riduzioni nei propri redditi.

Art. 2.

Il prefetto, con proprio decreto, su conforme indicazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, determina:

a) in relazione allo stato di bisogno delle famiglie assistibili, il limite massimo della quantità di grano che si può assegnare;

b) in relazione alle esigenze aziendali, i limiti massimi della quantità di sementi, mangimi concentrati e foraggi che possono essere assegnati, avuto riguardo all'ampiezza, all'ordinamento culturale, nonchè alla consistenza del bestiame dell'azienda.

Per il caso di cui alla lettera *a*) in luogo del grano possono effettuarsi assegnazioni di farina, pasta e riso.

Gli acquisti di farina, pasta e riso per le esigenze familiari e gli acquisti di sementi, mangimi concentrati e foraggi, per le esigenze aziendali saranno effettuati con il ricavato dal conferimento di grano assegnato all'ammasso speciale, organizzato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e disciplinato dalle norme per l'ammasso volontario.

Il conferimento del grano all'ammasso speciale è effettuato a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

Il grano assegnato s'intende della varietà tenero, reso franco magazzino ammasso alla rinfusa.

Art. 4.

Gli enti ammassatori, avuta notizia della quantità di grano assegnata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per i fini previsti dall'art. 1 della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, comunicano all'Ispettorato stesso le caratteristiche delle partite delle quali esso può disporre.

L'ispettore provinciale dell'agricoltura autorizza lo ente ammassatore a dare scarico delle partite alla gestione di ammasso grano per contingente.

Art. 5.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura compileranno:

a) l'elenco degli assistibili, raggruppati per nuclei familiari, con la indicazione della specie e quantità dei prodotti assegnati a ciascun nucleo;

b) l'elenco degli assegnatari di mangimi e foraggi, con la indicazione del numero dei capi bovini ed equini assistibili, nonchè della specie e quantità dei prodotti assegnati;

c) l'elenco degli assegnatari di sementi, indicando, per ciascuno: l'ubicazione, l'ampiezza e l'ordinamento culturale dell'azienda;

d) l'elenco delle organizzazioni economiche di imprese agricole interessate a particolari produzioni danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge.

Sulla base di tali elenchi, da approvarsi con decreto del prefetto, l'ispettore provinciale dell'agricoltura procederà alla emissione dei buoni di assegnazione dei prodotti con la indicazione del magazzino di prelevamento e del termine di validità che non può, comunque, superare i due mesi dalla data di emissione.

I buoni non sono cedibili e sono recapitati agli interessati tramite l'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

(1179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea di specializzazione

Il dott Angelo Testa, nato a Castelmadama (Roma) il 21 novembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di specializzazione in pediatria rilasciatogli dalla Università di Roma il 15 maggio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1145)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Reale Benvenuto già esercente in Milano

Tali marchi erano contrassegnati col n 82-MI.

(1134)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno adiacente all'argine maestro del Po, in comune di Motteggiana (Mantova).

Con decreto 15 dicembre 1958, n 1125, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno adiacente all'argine maestro del Po, in comune di Motteggiana (Mantova), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio XI, mappale 11, di Ha 0 08 70, ed indicato nella planimetria 5 febbraio 1958, in scala 1 2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1161)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Amendolea, in comune di Condofuri (Reggio Calabria).

Con decreto 30 dicembre 1958, n. 1215, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, e stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Amendolea, in comune di Condofuri (Reggio Calabria), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n 59, di mq 2 473, ed indicato nella planimetria 18 giugno 1958, in scala 1 2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1162)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 4 marzo 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,55	620,55	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60
$ Can.	637,45	637,75	638 —	638,50	638,50	637,75	638 —	637,70	637,75	639 —
Fr Sv.	143,64	143,59	143,57	143,55	143,55	143,62	143,57	143,65	143,61	143,61
Kr D.	90,01	90,04	90,03	89,975	89,975	90,02	90,04	90 —	90,02	90,02
Kr N.	87,02	87,04	87,06	87,10	87,10	87,03	87,05	87 —	87,04	87,04
Kr Sv.	119,93	119,955	119,955	119,97	119,97	119,93	119,95	119,96	119,93	119,93
Fol	164,35	164,405	164,405	164,437	164,437	164,35	164,41	164,37	164,35	164,35
Fr B.	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	12,42	12,41	12,42	12,41	12,415
Fr Fr.	126,54	126,57	126,57	126,60	126,57	126,55	126,58	126,55	126,56	126,55
Lst	1744,05	1744,625	1744,625	1744,75	1744,625	1744,25	1744,70	1744,20	1744,30	1744,30
Dm occ.	148,46	148,425	148,425	148,44	148,625	148,455	148,435	148,45	148,46	148,46
Scell. Aust.	23,94	23,94	23,94	24 —	23,94	23,95	23,945	23,947	23,94	23,945

Media dei titoli del 4 marzo 1959

Rendita 3,50 % 1906	70 —
Id. 3,50 % 1902	69,90
Id. 5 % 1935	99,075
Redimibile 3,50 % 1934	87,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,95
Id. 5 % 1936	99,60
Id 5 % (Città di Trieste)	94,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	95 —

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1959

1 Dollaro USA	620,606
1 Dollaro canadese	638,812
1 Franco svizzero	143,575
1 Corona danese	90,045
1 Corona norvegese	87,055
1 Corona svedese	119,952
1 Fiorino olandese	164,407
1 Franco belga	12,418
100 Franchi francesi	126,58
1 Lira sterlina	1744,737
1 Marco germanico	148,43
1 Scellino austriaco	23,946

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	240846	9.050 —	Roncaglia *Caterina* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Perotti *Giuseppina* fu Domenico vedova Roncaglia, dom. a Torino.	Roncaglia *Catterina* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Perotti *Giuseppa* fu Domenico vedova Roncaglia dom. a Torino.
Id.	240847	9.050 —	Come sopra, con usufrutto a Perotti *Giuseppina* fu Domenico vedova Roncaglia, dom. in Torino.	Come sopra, con usufrutto a Perotti *Giuseppa* fu Domenico vedova Roncaglia, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	326952	465,50	Fontana Concetta fu *Santino*, minore sotto la patria potestà della madre Crippa Maria fu Achille vedova Fontana *Santino*, dom. in Fagnano Olona (Milano).	Fontana Concetta fu *Luigi Santo*, minore sotto la patria potestà della madre Crippa Maria fu Achille vedova Fontana *Luigi Santo*, dom. in Fagnano Olona (Milano).
Id.	326953	465,50	Fontana Anna Giulia fu *Santino*, minore ecc., come sopra.	Fontana Anna Giulia fu *Luigi Santo*, minore ecc., come sopra.
Id.	29491	367,50	Coda *Antonio* di Giacomo, dom in Azeglio (Torino).	Coda *Giovanni Antonio* di Giacomo, dom. in Azeglio (Torino).
B. T. N. 5 % (1959)	1511	1 250 —	Narciso *Angiola* fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Ferri Rosa fu Cono vedova Narciso.	Narciso *Angela* fu Eugenio, minore ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	227333	6.250 —	Barberis Franca di Lorenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Osiglia (Savona), con usufrutto a Ghigliazza *Caterina* fu Angelo in Barberis.	Come contro con usufrutto a Ghigliazza *Rina Angela Maria* fu Angelo in Barberis.
Cons. 3,50 % (1906)	741224	1.225 —	Parodini Alessandro Giovanni di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Levanto (Genova), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Parodini Giuseppe fu Giovanni e Dentone Maria Rosa di *Giovanni Giuseppe*, dom in Levanto.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Parodini Giuseppe fu Giovanni e Dentone Maria Rosa di *Giuseppe*, dom. in Levanto.
Rendita 5 % (1935)	31434	2.195 —	Marinucci Maria Adelaide fu Giuseppe, moglie di *Roxas Egidio Amico*. Vincolato per dote.	Marinucci Maria Adelaide fu Giuseppe, moglie di *Amico Roxas Egidio*. Vincolato per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	531419	315 —	Valenzi *Quinta* di Bernardo, moglie di Surace Natale di Giovanni, dom. in Valmontone. Vincolato per dote.	Valenzi *Anna Quinta* di Bernardo, ecc., come contro.
Id.	329471	35 —	Ginocchio *Carlotta* fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Barbieri Antonia fu Giovanni vedova di Ginocchio Enrico, dom. in Genova.	Ginocchio *Maria Rosa Carlotta* fu Enrico, minore ecc., come contro.
Id.	521591	35 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	715387	144 —	Bregante Francesca Angela fu Giambattista moglie di Parodi *Pietro* fu Sebastiano, dom. a Sturla (Genova). Vincolato per dote.	Bregante Francesca Angela fu Giambattista moglie di Parodi *Simone Pietro* fu Sebastiano, dom. a Sturla (Genova). Vincolato per dote.
Id.	828792	700 —	Vigevano Fede di *Giuseppe* moglie di Martinazzi Luigi.	Vigevano Fede di *Angelo* moglie di Martinazzi Luigi
Rendita 5 % (1935)	13194	500 —	Vigevano Fede di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre.	Vigevano Fede di *Angelo*, minore, sotto la patria potestà del padre.
Id.	44703	500 —	Vallanzasca *Giuseppe* fu Elia, dom. a Como	Vallanzasca *Abramo* fu Elia, dom. a Como

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	44704	500 —	Cerri Caterina fu Giovanni Battista, moglie di Vallanzasca *Giuseppe*, dom. a Como	Cerri Caterina fu Giovanni Battista, moglie di Vallanzasca *Abramo*, dom. a Como.
Id.	44705	500 —	Cerri Caterina fu Giovanni, moglie di Vallanzasca *Giuseppe*, dom. a Como.	Come sopra.
Id.	44706	1.000 —	Cerri Caterina fu Giovanni Battista, moglie di Vallanzasca *Giuseppe*, dom. a Como	Come sopra.
Id.	44707	1.500 —	Cerri Caterina fu Giovanni, moglie di Vallanzasca *Giuseppe*, dom. a Como.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	374580	17,50	Ferrari *Lilly-Cecilia* fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre Olivari Silvia vedova Ferrari, dom. a Camogli (Genova).	Ferrari *Nicoletta-Lilly Cecilia* fu Nicolò, minore, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	11856	10.000 —	Robustelli Salvatore di Guglielmo, dom in Napoli, con usufrutto a Daniele Giovanna fu Vincenzo, dom. in Napoli.	Robustelli Salvatore di Guglielmo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli, con usufrutto, come contro.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 5ª	685	250 —	Bergonzi *Senarica* fu Primo, minore sotto la patria potestà della madre Calzavia *Rina* fu Federico ved. Bergonzi, dom. in Cremona.	Bergonzi *Federica* fu Primo, minore sotto la patria potestà della madre Calzavia *Carolina* fu Federico ved. Bergonzi, dom. in Cremona.
P. R. 5 % (1936)	10074	630 —	Vitiello *Regina* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Russo Rosa ved. Vitiello, dom. in Gragnano (Napoli).	Vitiello *Maria Regina* fu Francesco, minore, ecc., come contro.

Ai termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 19 febbraio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1120)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto in data 17 marzo 1958, relativo allo scioglimento della Società cooperativa « La muraria », con sede in Afragola (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 6 febbraio 1959, si revoca il precedente provvedimento in data 17 marzo 1958, relativo allo scioglimento della Società cooperativa « La muraria », con sede in Afragola (Napoli).

(1052)

Revoca del decreto in data 12 giugno 1958, relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa « Edificatrice Bondanello », con sede in Castelmaggiore (Bologna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1959, si revoca il precedente provvedimento in data 12 giugno 1958, relativo allo scioglimento della Società cooperativa « Edificatrice Bondanello », con sede in Castelmaggiore (Bologna).

(1053)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Concordia e lavoro fra ex combattenti ed operai », con sede in Monte San Savino (Arezzo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 febbraio 1959, il sig Giuseppe Gallorini è nominato liquidatore della disciolta Società cooperativa « Concordia e lavoro fra ex combattenti ed operai », con sede in Monte San Savino (Arezzo).

(1157)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro), di complessivi Ha 272 83 10, espropriati in forza del decreto Presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1480 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n 4) nei confronti della ditta ALBANI Tito fu Roberto, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è riliquidata in L. 16 691 261 (lire sedicimilioniseicentonovantunomiladuecentosessantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Detto importo non comprende l'indennizzo di parte (ettari 0 32 80, reddito dominicale L 29,52) della particella n 27 del foglio n. 22, e di parte (ha 0 29 60, reddito dominicale L. 124,24) della particella n 33 del foglio n. 22, per le quali sarà provveduto successivamente, e viene corrisposto al netto dell'importo, arrotondato, di L 10 970 000, liquidato in forza del decreto Ministeriale 8 novembre 1957, n 3551/1455

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n 156, decorrono dal 9 aprile 1952

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1002)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 25 luglio 1957, n. 75306-8660, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Lotito Savino fu Giuseppe, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta - Grumo », tronco di Trani e Corato, esteso complessivamente mq. 4121, riportate nel catasto alle particelle nn. 146/b g e 150 - parte del foglio di mappa n. 105, e nella planimetria tratturale con i nn. 264/b e 32.

(1116)

Costituzione d'ufficio del Consorzio di bonifica montana dell'Aniene

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1959, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 329, è stato costituito d'ufficio il Consorzio di bonifica montana dell'Aniene, a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Con successivi decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà nominato il commissario governativo ed approvato lo statuto a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(1117)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge numero 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 3 aprile 1936 n. 2676 R/Gab., con cui alla signora Plattner Maria nata a Vipiteno il 7 aprile 1903, venne accordata la riduzione del cognome in forma italiana di Piani;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 2 e 4 settembre 1958 dalla signora Piani Maria in atto residente a Oberlentasch/Tirol n. 75 e dal figlio Augusto in atto residente ad Innsbruck Egger Lienzstrasse 5/pt;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 3 aprile 1936, numero 2676 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Piani Maria nata a Vipiteno il 7 aprile 1903 e del figlio Augusto nato a Vipiteno il 17 aprile 1935, viene ripristinato nella forma tedesca di Plattner.

Il Consolato generale d'Italia in Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 9 febbraio 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(1023)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, del Corpo di commissariato - ruolo commissariato e del Corpo sanitario aeronautico, per l'anno 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989;
Visto il decreto Presidenziale 24 aprile 1954, n. 368;
Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi e ruoli, per il numero dei posti a fianco di ciascuno di essi segnato:

Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri	posti	54
Corpo di Commissariato, ruolo commissariato	»	32
Corpo sanitario aeronautico	»	40
Totale	posti	126

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - sono suddivisi come segue:

Categoria ingegneri:		
ingegneri aeronautici	posti	10
ingegneri edili	»	8
ingegneri radio-elettricisti	»	18
ingegneri di armamento	»	7
ingegneri chimici	»	4
Categoria geofisici: geofisici	»	7
Totale	posti	54

Qualora i posti messi a concorso per una specializzazione del predetto Corpo del genio aeronautico non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specializzazioni in aumento ai posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di insindacabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè, già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale di complemento, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

della laurea in ingegneria o architettura, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di ingegneri aeronautici o ingegneri edili o ingegneri radioelettricisti o ingegneri di armamento;

della laurea in ingegneria chimica o in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di ingegneri chimici;

della laurea in fisica, fisico matematica o matematica o della sezione del magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, se aspiranti all'ammissone al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di geofisici;

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato: della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali oppure laurea in scienze economiche marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

3) per il Corpo sanitario aeronautico: della laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi, Roma, entro il 15 aprile 1959, la domanda in carta legale da L. 200 anche in caso di povertà del concorrente.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare la quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dovranno altresì indicare la categoria e la specializzazione preferita, in relazione al titolo di studio posseduto. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di una delle predette categorie e specializzazioni del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comando di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso e) del precedente art. 2, in originale ovvero in copia notarile, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, ovvero copia notarile di detto certificato. Le predette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto conseguito nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della formazione delle graduatorie;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con «lettera foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza il diritto al rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale, di cui al capoverso c) del precedente art. 2, graduata nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Contro l'esito dei predetti accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Art. 6.

Le graduatorie verranno formate da apposite commissioni, distinte per ogni Corpo e ruolo, nominate con successivo decreto Ministeriale.

Avranno la precedenza assoluta nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

a) i concorrenti in possesso della laurea in ingegneria aeronautica, aspiranti all'ammissione in qualità di ingegneri aeronautici;

b) i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici, aspiranti all'ammissione in qualità di geofisici.

Le graduatorie, di cui sopra, distinte per i vari Corpi, ruoli, categorie e specializzazioni, saranno formate in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

2) al grado di idoneità somatico funzionale, con l'assegnazione di cinque punti per la prima categoria, tre punti per la seconda categoria. Nessun punto cerà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria;

3) agli altri eventuali titoli presentati, con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) quindici punti ai concorrenti che, pur non avendo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano, abbiano superato gli esami teorici stabiliti per gli allievi piloti presso la scuole dell'Aeronautica militare;

b) quindici punti ai provenienti dai collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori;

c) dieci punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato il 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

A coloro che abbiano superato anche il 2° anno (applicazioni elettroniche) nel predetto corso, saranno assegnati altri dieci punti. Ai frequentatori del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche saranno assegnati dieci punti, come ai frequentatori del corso di elettronica generale;

d) da uno a cinque punti secondo il grado di conoscenza della lingua inglese o di altre lingue estere ritenute utili alle mansioni che i candidati saranno chiamati a disimpegnare, in base a criteri di valutazione che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni incaricate della formazione delle graduatorie;

e) da uno a nove punti per il complesso degli eventuali titoli esibiti e ritenuti utili alle mansioni che i candidati saranno chiamati a disimpegnare, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni di cui sopra;

f) cinque punti per gli orfani di guerra;

g) da uno a cinque punti per il servizio militare eventualmente prestato in relazione alle categorie e specializzazioni di assegnazione, con criteri che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni predette;

h) tre punti per ciascuno dei seguenti titoli:

orfani di caduti dell'Aeronautica militare;

orfani dei militari e civili dell'Aeronautica o delle altre Amministrazioni militari;

profughi da territori già soggetti alla giurisdizione italiana;

figli di mutilati o di invalidi di guerra;

figli di militari o civili dell'Aeronautica.

I predetti titoli sono cumulabili, ma complessivamente non possono attribuirsi per essi più di sei punti.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dicharati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

5) Certificato di abilitazione professionale, per i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del Corpo sanitario aeronautico.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro potrà escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso la Scuola allievi ufficiali di complemento.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di 4 o 5 mesi e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica su proposta del comando della Scuola, ha altresì facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della Scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non supereranno gli esami di seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 10.

I militari in servizio di leva dell'Aeronautica militare che aspirino ad essere ammessi al corso e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2, dovranno far pervenire la domanda per via gerarchica entro il termine ed all'indirizzo di cui all'art. 3. Le autorità gerarchiche dovranno esprimere sulla domanda motivato parere.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) del predetto art. 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo: il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 2 febbraio 1959

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1959
Registro n. 6 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 216. — RAPISARDA

(Modello di domanda carta da bollo da L. 200)

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non avere riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (5) . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (6) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
ecc. . . . .

. . . . lì . . . . . . (data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso, specificando altresì il ruolo, la categoria o specializzazione di cui all'art 1 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato

(5) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(6) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione

(7) Firma del segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante o di un notaio Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(1125)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a quattro posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a quattro posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di chimico in prova, nel ruolo della carriera direttiva del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) laurea in chimica, o in chimica industriale, od in ingegneria chimica, conseguita nelle Università o negli Istituti equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

L'indicato limite superiore di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

d) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione,

e) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

f) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confino che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno,

g) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n 137,

h) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie,

i) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3) a 39 anni:

l) per i combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *h*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra,

m) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età,

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta,

o) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

p) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie

italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, con riferimento alle voci da quattro a dieci e da sei ad undici della tabella *B* annessa alla legge 19 agosto 1950, n. 648;

q) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

r) per il personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempre chè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, via Molise, 2, Roma), non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise n. 2), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise, 2), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tale fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana, tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano

partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915 18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati o gli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonche i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere a), b), c), d), e) dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere a), b), c), d), e).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da quattro a dieci della categoria nona e da tre a sei della categoria decima della tabella-allegato A, nonche gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69 ter, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità,

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940 43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonche gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69 ter, su carta da bollo da L 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio,

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940 43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonche i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, dovranno produrre un certificato mod 69 rilasciato, su carta da bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-ter, su carta da bollo da L 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità, in relazione alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n 317, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L 100, prevista dall'art 5 del decreto del Ministro ad *interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n 130, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione,

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, nonche i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione,

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste di cui all'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal l'art 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione,

n) gli alto atesini, di cui alla lettera h) dell'art 2, dovranno presentare i documenti di rito

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione,

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L 100,

q) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

r) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art 7, punto 8), del bando di concorso,

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rlasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero del l'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere, Roma, via Molise n. 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato i limiti massimi di età di cui al precedente art. 2, lettera *B;*

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile autenticata di una delle lauree di cui al precedente art. 2, primo comma.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato presso i quali è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

Il titolo di studio dovrà essere integrato da apposito certificato, su carta legale, contenente le votazioni conseguite nei relativi esami universitari;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla sua salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni; copia del « foglio matricolare » (estratto del « foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva: « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare - 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

8) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, nonchè una copia integrale dello stato matricolare, con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con la indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dello ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) dell'articolo precedente ed alle lettere *p*), *q*), *s*) e *t*) dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte delle quali due a carattere pratico ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema relativo ad un argomento di chimica analitica od industriale.

Prove pratiche (con relazioni scritte):

1) analisi chimica qualitativa di una miscela di sostanze inorganiche;

2) analisi chimica quantitativa concernente la separazione e determinazione di due elementi.

Prova orale:

Oltre che sulla discussione dell'elaborato della prova scritta e delle relazioni sulle prove pratiche, la prova orale verterà sulle seguenti materie:

chimica generale, inorganica ed analitica;

descrizione delle rocce e dei minerali più importanti e loro utilizzazione industriale;

lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato (traduzione di un brano di argomento chimico);

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Per la prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per le prove pratiche la Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e nelle prove pratiche e del punto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

Art. 13.

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere (coefficiente 271) e conseguiranno la nomina a chimico, dopo un periodo di prova di sei mesi, concluso favorevolmente.

In caso contrario, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove l'esito sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tale caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori che conseguiranno la nomina a chimico in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 26 novembre 1958

p. *Il Ministro*: GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1959
Registro n. 1, foglio n. 96

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale miniere - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di chimico in prova nella carriera direttiva del ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadini italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente diploma di laurea . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) $\frac{\text{di}}{\text{non}}$ aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . ., addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . . dall'Ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

p. *Il Ministro*: GATTO

(857)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattordici posti di vice ispettore nel ruolo di concetto dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che alle pagine 940 e 941 del Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio, n. 10, del mese di ottobre 1958, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 11 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1958, registro n. 3, foglio n. 369, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso a quattordici posti di vice ispettore nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi indetto con decreto Ministeriale 1° dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 120 dell'11 maggio 1957.

(1191)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.